



STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA-A.P.S.

Art. 1 – Denominazione

E' costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal primo libro del codice civile e dal D. Lgs. 36/2021 e ss. mod. e ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mod. l'Associazione denominata "CSlamo Associazione di Promozione Sociale Sportiva Dilettantistica", per brevità CSlamo A.P.S.S.D.. L'Associazione regola il proprio funzionamento in base alle norme del presente Statuto.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Ferrara (FE) in piazza Sn Giorgio n. 12 int. 4.

L'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare e/o ratificare il trasferimento della sede in altro luogo senza che questo costituisca modifica del presente Statuto.

L'organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché istituire filiali, agenzie e depositi, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 3 – Corrispondenza

In tutti gli atti e nella corrispondenza è obbligatoria l'indicazione "Associazione Sportiva Dilettantistica" anche mediante l'utilizzo dell'acronimo ASD. La qualifica di "associazione di promozione sociale e l'acronimo APS saranno da indicare nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto della sua iscrizione nella sezione APS del RUNTS.

Art. 4 – Oggetto

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.

E' pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D. Lgs. 36/21 e successive modificazioni.

L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 36/2021, ha come oggetto principale l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, agonistica e amatoriale e le attività ad essa connesse con particolare riferimento della disciplina della ginnastica per tutti.

Al fine di perseguire l'oggetto sociale l'associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e dal CIP mediante l'affiliazione alle FSN, DSA e EPS riconosciute dal CONI.

L'Associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento per lo Sport.

L'Associazione potrà esercitare anche attività di interesse generale per il perseguimento, sempre senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, affinché nel territorio di riferimento, siano soddisfatti, al meglio delle possibilità, i bisogni collettivi meritori di tutela:

nciale
acchio
1988
Art. 5
del
statuto
della
Associazione

cultura, conoscenza, salute, sport e aggregazione sociale, conferendo centralità alla persona umana nel rispetto del principio di sussidiarietà sancito all'art. 118 della Costituzione. E' impegno dell'Associazione adoperarsi affinché l'offerta di beni e servizi destinata a soddisfare tali bisogni, sia estesa a strati sempre più ampi della popolazione, escludendo ogni forma di discriminazione anche a carattere etnico, razziale, sociale, economico e di genere.

Le attività che l'Associazione si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, oltre a quelle sportive, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l'Associazione potrà acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall'oggetto sociale.

L'Associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 9 del D. Lgs 36/21 e successive modificazioni e integrazioni.

A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo si indicano:

- attività ricreative riservate a soci e tesserati, tra le quali la gestione di un punto ristoro;
- manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell'associazione e le attività ricreative, artistiche e culturali.

Art. 5 – Riconoscimento a fini sportivi e certificazione

5.1 – Riconoscimento a fini sportivi

Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l'Associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI, per le discipline sportive dallo stesso riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli Organismi affilianti.

Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli Organi competenti delle FSN, DSA o EPS cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento per lo Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest'ultimo.

L'Associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affiliati (FSN, DSA e EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. 39/21.

5.2 – Certificazione

L'Associazione tramite l'affiliazione chiederà l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.

Art. 6 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento anticipato dovrà essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli associati.

I SOCI

Art. 7 – Soci

L'Associazione si può comporre di un numero illimitato di soci.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata in forma scritta al Consiglio Direttivo, il quale dovrà valutare il possesso dei requisiti morali, civili e sportivi.

Possono essere soci tutti coloro, senza discriminazioni di sesso, razza ed età, che ne facciano espressa domanda e, avendone i requisiti, siano accettati dal Consiglio Direttivo. Tutti coloro che si muniscono di tessera sportiva, atleti inclusi, sono soci a tutti gli effetti e partecipano a tutte le fasi della vita sociale e direttiva.

Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

La domanda di ammissione dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici, un indirizzo di posta elettronica con espressa autorizzazione a utilizzare lo stesso per ogni comunicazione sociale, comprese le convocazioni delle assemblee.

La domanda di ammissione a socio presentata da minorenni dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Ai soci è garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali.

I soci che non hanno raggiunto la maggiore età esercitano i propri diritti attraverso colui che ne detiene la potestà genitoriale. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

La qualifica di socio si acquisisce solo a seguito di espressa delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

La qualifica di socio è a tempo indeterminato, salvo il caso di recesso o di esclusione, e non è in nessun caso trasmissibile a terzi.

Art. 8 – Quote associative

L'Assemblea dei soci può deliberare una quota di ingresso che il socio dovrà versare al momento dell'ammissione.

L'Assemblea, inoltre delibera l'entità della quota associativa annuale finalizzata a sostenere le attività associative.

Le quote associative, sia di ingresso che annuale, in nessun caso possono essere restituite ai soci, rivalutate né trasferite a terzi.

Art. 9 – Diritti dei soci

L'Associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i soci anche ai fini dell'esercizio del diritto di voto in Assemblea e delle elettività alle cariche sociali.

Non è possibile alcuna differenza tra i soci, anche qualora venissero istituite categorie diverse per attribuire qualifiche particolari quali ad esempio: socio fondatore, socio sportivo, etc.

I soci hanno diritto a:

1. partecipare alla vita associativa;
2. esercitare il proprio voto durante le Assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l'ordine del giorno. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. In caso di soci minorenni il voto sarà esercitato in Assemblea dal genitore o dall'esercente la potestà genitoriale.
3. candidarsi alle cariche elettive previste dallo Statuto al raggiungimento della maggiore età;
4. frequentare la sede sociale e ogni altra struttura dell'Associazione;
5. denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
6. rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Il diritto di voto nelle Assemblee viene acquisito dal socio decorsi 90 giorni dalla data della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.

I soci non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell'Assemblea, Ordinaria o Straordinaria dei soci, non possono partecipare all'Assemblea né esercitare il diritto di voto.

Art. 10 – Doveri dei soci

I soci, anche minori, hanno il dovere di versare le quote associative alla data di scadenza prevista dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo, nonché di rispettare le norme statutarie, i Regolamenti dell'Associazione e ogni delibera assunta dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'Associazione in caso di recesso o di esclusione.

11.1 – Recesso

Il socio è libero di recedere dall'Associazione previa comunicazione al Consiglio Direttivo.

Il recesso decorrerà dalla data di scadenza dell'esercizio sociale.

Il socio è obbligato a versare le quote associative deliberate dall'Assemblea fino alla data di decorrenza del recesso.

11.2 – Esclusione

L'esclusione avviene quando il socio è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in gravi inadempienze dagli obblighi derivanti dal presente Statuto o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, previa audizione dell'associato interessato. La delibera deve essere comunicata all'associato tramite l'indirizzo di posta elettronica comunicato dallo stesso in sede di ammissione.

Avverso la delibera di esclusione, l'associato può ricorrere all'Assemblea; il ricorso, che sospende la delibera, deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

ORGANI SOCIALI

Art. 12 – Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente dell'Associazione;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo.

Art. 13 – Assemblea dei soci: convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea dei soci è il massimo Organo deliberativo dell'Associazione e può essere Ordinaria o Straordinaria.

All'Assemblea partecipano tutti i soci aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto.

All'Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento delle finalità associative.

L'Assemblea è convocata, previa delibera del Consiglio Direttivo, dal Presidente dell'Associazione o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente. In caso di impedimento di quest'ultimo è convocata dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei soci deve essere, in ogni caso, convocata quando:

- a) venga inoltrata formale richiesta al Consiglio Direttivo da parte degli associati che rappresentano almeno il 40% dei soci aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto, i quali dovranno sottoporre al Consiglio Direttivo gli argomenti all'ordine del giorno;
- b) sia richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

In tali casi il Presidente del Consiglio Direttivo dovrà procedere alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e l'Assemblea dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla richiesta.

L'Assemblea deve essere convocata presso la sede legale dell'Associazione o, comunque, in altro luogo idoneo a garantire la più agevole partecipazione dei soci.

E' ammesso lo svolgimento dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, parzialmente o totalmente in audio/video conferenza, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del voto, o anche il voto per corrispondenza.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà contenere luogo, data, ora e ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea in seconda convocazione deve prevedere che trascorra almeno un'ora dalla prima convocazione.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai soci utilizzando la mail degli stessi comunicata al momento dell'ammissione, attraverso SMS, Whatsapp e pubblicato sul sito dell'Associazione almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

I soci minorenni esprimeranno il voto attraverso il soggetto esercente la potestà genitoriale.

Ogni partecipante all'Assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L'associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni socio non può portare più di una delega.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati più uno degli aventi diritto al voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea Ordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la maggioranza dei voti presenti.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sulla trasformazione e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea Straordinaria delibera, in prima e in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in Assemblea.

Per la sola ipotesi di Assemblea Straordinaria avente ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni dell'art. 21 c.c.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano.

L'Assemblea nomina un Segretario e, in caso di Assemblea elettiva, due scrutatori.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Art. 14 – Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per approvare il rendiconto economico-finanziario annuale.

L'Assemblea Ordinaria:

- elegge a scrutinio segreto il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente ed i membri del Consiglio Direttivo;
- approva il rendiconto economico-finanziario;
- approva gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- delibera circa l'eventuale radiazione degli associati;
- approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera in merito ai modelli organizzativi di cui al comma 2, art. 16 del D. Lgs. 36/2021;
- delibera su tutti gli altri argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria.

Art. 15 – Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria è convocata, con le medesime modalità dell'Assemblea Ordinaria:

- per deliberare le modifiche statutarie, la trasformazione o lo scioglimento dell'Associazione;
- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea tra i soci, dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione.

Art. 17 – Vicepresidente

Il Vicepresidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea tra i soci.

Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione, entro un mese, dell'Assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Art. 18 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette componenti, tra i quali il Presidente e il Vicepresidente.

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima FSN, DSA, EPS, non abbiano riportato condanne passate in giudizio per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'Assemblea e dirige l'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei soci; redige il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all'Assemblea; fissa le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'Assemblea Straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati; adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell'Assemblea dei soci.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti del Consiglio.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.

Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'art. 8.2 del D. Lgs. 36/2021 e ferme restando le presunzioni di cui all'art. 3.2, ultimo periodo del D. Lgs. 112/2017.

Art. 19 – Organo di controllo

L'organo di controllo, può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale ed è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio o rendiconto sociale sia stato redatto con chiarezza e in modo veritiero e corretto, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezioni e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 20 – Decadenza degli Organi associativi

I titolari degli Organi associativi decadono:



per dimissioni;

per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'Assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta.

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente dell'Associazione comporta la decadenza di tutti gli Organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art. 15.

Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima Assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

Art. 21 – Obblighi di comunicazione

La nomina e le variazioni degli organi dell'ASD, nonché ogni modifica statutaria devono essere comunicate alla Segreteria degli Organismi affilianti unitamente a copia del verbale e, entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla variazione, al Registro Nazionale delle attività Sportive Dilettantistiche e al Runt.

Art. 22 – Rendiconto

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico/finanziaria dell'Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati. Il rendiconto è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giorno di ogni anno.

L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'Associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all'uopo nominato.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 23 – Anno sociale

Gli esercizi dell'Associazione vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 24 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, dalle entrate commerciali connesse all'attività istituzionale, dalle sponsorizzazioni, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Art. 25 – Prestazioni di Lavoro e Volontari

L'Associazione svolge la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività dei volontari. I volontari dell'Associazione sono persone che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie delle sue azioni, in

modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I volontari, associati e non associati, sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo nel rispetto del Codice del terzo settore con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

L'Associazione potrà avvalersi per l'espletamento delle proprie attività sportive di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D. Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto.

Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo. Per tali prestazioni attinenti agli scopi sociali possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto in occasione di prestazioni effettuate fuori dal Comune di residenza del percipiente. E' prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.

E' previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive.

Art. 26 – Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto a fini sportivi, secondo la delibera dell'Assemblea che decide lo scioglimento, ad una Associazione Sportiva Dilettantistica o a Società Sportiva Dilettantistica senza scopo di lucro iscritta sia al Registro Nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche o ad un'associazione di volontariato iscritta al RUNTS.

Art. 27 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dagli Organismi a cui l'Associazione aderisce.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio Arbitrale secondo le indicazioni dell'Organismo cui l'Associazione aderisce, questo sarà composta da n. 3 (tre) Arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli Arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Ferrara.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio Arbitro.

Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione od Ente di riferimento.

Art. 28 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D. Lgs. 36/21, e in subordine le norme dello Statuto e dei Regolamenti dell'Organismo cui l'Associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. Del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente Statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Associazione nella riunione del 17 novembre 2023.

IL PRESIDENTE

Monica Cori

IL SEGRETARIO

[Signature]

